



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 926 DEL 05/12/2020

PATROCINIO LEGALE ART. 28 CCNL 14/09/2000 DIPENDENTI COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 9/2014 - RIMBORSO SPESE LEGALI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Volpini Andrea

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che “*Omissis*”, dipendente servizio Urbanistica, con nota prot. 24660 del 31/07/2013, trasmetteva il verbale del 30/07/2013 redatto dalla Polizia Locale di Cattolica Ufficio infortunistica di identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, nonché elezione di domicilio per le notificazioni e nomina del difensore di fiducia (Artt. 349,161, 66 21 C.P), per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 81, 110, 323 del C.p.;

RILEVATO che “*Omissis*” nella citata nota chiedeva di essere ammessa al patrocinio legale a spese dell'Amministrazione comunale;

DATO ATTO che l'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 dipendenti comparto Regioni Autonomie Locali prevede che:

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. Sussiste l'onere della scelta di un “legale di comune gradimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 07/08/2013 con la quale sono state fornite le seguenti indicazioni ai dipendenti utili per la valutazione circa la sussistenza del “gradimento sulla scelta del legale” e per mettere l'Amministrazione in condizione di anticipare le spese al legale prescelto nella misura ritenuta congrua e nel presupposto di non gravare comunque eccessivamente sul bilancio dell'Ente:

- prevedere una contrattazione dell'onorario con l'Avvocato prescelto da cui scaturisca un compenso redatto secondo le tabelle di cui al D.M. 140/2012, che preveda “diminuzioni” almeno fino a meno 20% (- 20%) rispetto a ciascun valore medio considerato; sono esclusi da tale diminuzione i compensi professionali per l'attività difensiva penale svolta innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale Monocratico per la quale, tuttavia, ciascun valore medio non deve subire “aumenti”;
- demandare al servizio Affari legali – contenzioso la verifica del rispetto di quanto sopra;
- in caso di mancato accordo si procederà al rimborso ad avvenuto pagamento dell'Avvocato da parte del dipendente certificato da fattura riportante la quietanza

di avvenuto pagamento

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 9/2014 con la quale veniva stabilito quanto segue:”

- 1) *“Di concedere, secondo quanto previsto dall'art. 28 del CCNL 14/09/2000 dipendenti del comparto delle Regioni e Autonomie locali, alla dipendente 2° Settore, il patrocinio legale per il procedimento penale per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 81, 110, 323, del c.p.*
- 2) *Di dare atto che non era stato individuato all'uopo, un “legale di comune gradimento”;*
- 3) *Di dare atto che l'Amministrazione comunale avrebbe proceduto al rimborso secondo gli indirizzi giurisprudenziali e dottrinari prevalenti, al termine del processo, purché si fossero realizzati contestualmente le seguenti condizioni: ....omissis”;*

RILEVATO che,

- il patrocinio legale era stato concesso con delibera di giunta comunale nr. 9/2014;  
- con sentenza del Tribunale di Rimini in seduta collegiale, n. 571/2017 la dipendente veniva assolta per il reato ascritto al capo A in quanto il fatto non sussiste, e condannata per l'altro; peraltro in sede di Appello è stata dichiarata la prescrizione del reato;

- per quanto riguarda l'altro capo di imputazione la dipendente era stata inclusa nel procedimento giudiziario di cui trattasi per avere applicato il RUE del Comune di Cattolica vigente all'epoca dei fatti, non potendo che adempiere ai propri doveri d'ufficio in altra maniera;

- sussistono le seguenti condizioni:

- imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio;
- assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;

- in base ai parametri di cui alla Delibera di Giunta comunale nr. 113/2013 ripresi nella delibera di Giunta comunale 9/2014, il dipendente viene tenuto indenne dall'onere del pagamento delle spese legali fino dall'inizio del procedimento previa individuazione del legale di comune gradimento, qualora il rimborso spese legali sia calcolato secondo le tabelle di cui al D.M. 55/2014, prevedendo “diminuzioni” almeno fino a meno 20% (-20%) rispetto a ciascun valore medio considerato;

- in caso di mancato accordo (come nel caso del quo) occorre procedere al rimborso ad avvenuto pagamento dell'Avvocato da parte del dipendente certificato da fattura riportante la quietanza di avvenuto pagamento;

- con nota prot. 28472 del 20/09/2020 l'Avv. Antonio Aluigi (in risposta alla nota prot. 28185 del 17/09/2020 del Dirigente del Settore 4) si esprimeva come segue in merito alla misura del rimborso spese legali de quo : *“...Pare che nella specie, a fronte di due imputazioni e di una assoluzione nel merito avvalendosi della medesima difesa concordata, sia legittimo procedere al pagamento del 50% delle spese calcolate secondo i criteri della delibera G.M. n. 9/2014”;*

RITENUTO che al conteggio del rimborso sia legittimo applicare una decurtazione del 50%, in quanto la dipendente è stata assolta con formula piena solo per uno dei due capi di imputazione;

VISTO il conteggio del rimborso spese legali agli atti d'ufficio, effettuato secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo della Giunta comunale n. 113/2013, recepito successivamente nella delibera di Giunta comunale n. 9/2014, calcolato applicando i valori medi tariffari medi ex DM 55/2014 ammontante a € 17.370,60 oltre spese generali cpa ed iva, al quale applicare una decurtazione pari al 50%, per cui l'ammontare da corrispondere

alla dipendente ammonta a € 8.685,00 oltre spese generali cpa e iva per un totale di € 12.672,45;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere all'impegno di spesa necessario al rimborso spese di patrocinio legale del procedimento de quo per un'ammontare di € 12.672,45 lordi onnicomprensivi;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

1) di autorizzare, per i motivi esposti in narrativa indicati che si danno per richiamati, il rimborso spese patrocinio legale al dipendente "Omissis" per un ammontare conteggiato come previsto dall'atto di indirizzo della Giunta comunale n. 113/2013 decurtato del 50% per un totale di € 12.672,45 lordi onnicomprensivi;

2) di dare atto che l'ufficio Stipendi provvederà alla liquidazione del rimborso a seguito di richiesta del dipendente interessato corredata da notula del legale patrocinatore intestata allo stesso, debitamente quietanzata per ricevuta dal legale come previsto nella Delibera di Giunta comunale n. 113/2013 e dalla Delibera di Giunta comunale n. 9/2014;

3) di impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate, la somma di Euro 12.672,45, sul capitolo 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario – Piano dei Conti U. 1.03.02.11.006 patrocinio legale;

4) di demandare al Servizio Stipendi la liquidazione delle somme di cui alla presente determina nella retribuzione del dipendente;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

Ufficio Stipendi

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 05/12/2020

Firmato

*Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)